



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.6291

VISTI gli artt. 42 e 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, e gli artt. 170,174 e192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 6 ottobre 2010, successivamente integrata,con la quale la soc. Gifas Elettromateriale S.r.l. ,con sede in Via dei Filaracci,45-Massarosa- (LU), ha chiesto l'approvazione di un dispositivo a sorgenti luminose a led nei colori rosso,bianco e giallo,per delineatori di margine luminosi per carreggiate a senso unico e a doppio senso di marcia in galleria denominato "MarkLed";

VISTO il voto n. 117/11 ,reso nell'adunanza del 20 ottobre 2011, trasmesso a questo Ufficio in data 28 novembre 2011,con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo in esame con la prescrizione che il manuale d'uso ed installazione debba riportare i parametri relativi al tipo di alimentazione stabilizzata oltre che in corrente,anche con riferimento alle tensioni ottimali per l'emissione luminosa;

VISTA la nota,in data 13 dicembre 2011, con la quale la Gifas Elettromateriale S.r.l. ha trasmesso a questo Ufficio un nuovo manuale d'uso ed installazione ;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dal richiedente soddisfa quanto richiesto dal voto n. 117/11;

D E C R E T A

ART. 1 – E'approvato, ai sensi dell'art.192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il dispositivo a sorgenti luminose a led nei colori rosso,bianco e giallo,per delineatori di margine luminosi per carreggiate a senso unico e a doppio senso di marcia in galleria denominato "MarkLed",della soc. Gifas Elettromateriale S.r.l. ,con sede in Via dei Filaracci,45-Massarosa- (LU)

ART. 2 –L’installazione dei dispositivi,in quanto non carrabili, deve avvenire in posizione sopraelevata rispetto alla carreggiata, su cordolature o marciapiedi in galleria,avendo cura di verificare,in fase di progetto di installazione,che il distanziamento dalla linea di margine sia tale da non indurre errori nell’individuazione del margine stesso da parte dell’utente;

ART. 3 – Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo Ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del proponente.

27.12.2011

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)